



Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Anno 2004

Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi nel “COMPENSORIO SudEst”

RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - MODALITÀ E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PATENTINI E DEI PERMESSI NEL COMPENSORIO DEI COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO A

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia n. 12 del 25 agosto 2003 pubblicata sul Bollettino Regionale n° 99 il 29.08.2003 al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi vegetali e per la tutela della propagazione degli stessi

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Ai soli fini della raccolta dei funghi e del presente regolamento, il territorio dei comuni aderenti al presente regolamento, che fanno parte del “Compensorio SudEst”, viene individuato come unico compensorio omogeneo.

ART. 3 – MODALITÀ DI RACCOLTA

1. In tutto il territorio del “Compensorio SudEst” la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 12 del 25 agosto 2003

2. sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3 della L.R. n. 12 del 25 agosto 2003 ;

3. è vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro, è altresì vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici.

4. è invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il *Cantharellus cibarius* (galletto) o la *Calocybe gambosa* (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.

5. E' altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (*Calvatia gigantea*, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (*Poyiporus giganteus*, *Pleurotus ostreatus*, *Armillaria mellea*, ecc.)

6. nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare

nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso;

7. è fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti, secchi, ecc);

8. la raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi;

9. è vietato usare nella raccolta dei funghi, rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione;

10. è comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

11. è vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette;

12. è vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi;

13. per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o alterazioni fisico – chimiche e per la salvaguardia dell'ecosistema, il sindaco di uno dei comuni del comprensorio e/o tutti i sindaci del comprensorio, con apposita ordinanza può/possono vietare per periodi limitati e su aree delimitate la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione o con ridotta capacità di riproduzione.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI PER LA RACCOLTA

1. la raccolta di funghi epigei, sul territorio del "Comprensorio SudEst", è subordinata al rilascio da parte dei comuni, di apposito patentino, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'alimentazione, e/o permesso, da rilasciare rispettivamente ai raccoglitori professionali, che raccolgono per integrare il reddito normalmente percepito e ai raccoglitori occasionali, che raccolgono per consumo proprio;

- a) si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta rilasciato ai sensi del comma 1 previo corso di formazione di dodici ore;

- b) si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta; il patentino viene rilasciato dagli enti preposti ai sensi dell'art. 3 comma 4, dell'art. 10 e dell'art. 11 della L.R. del 25 agosto 2003 n. 12, previo apposito corso di formazione della durata di 250 ore ed un versamento di € 250,00;

ART. 5 - DURATA DEI PATENTINI E DEI PERMESSI

1. I patentini, hanno durata a tempo indeterminato fino a revoca espressa.
2. I permessi possono avere le seguenti durate:
 - ♦ permesso giornaliero: durata per il giorno indicato sullo stesso;
 - ♦ permessi con durata di sette giorni consecutivi successivi alla data del rilascio;
 - ♦ permessi con durata mensile pari a trenta giorni dalla data del rilascio;
 - ♦ permesso annuale per la durata dell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 6 - SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO

1. I patentini ed i permessi, nel numero stabilito per l'annualità in corso, sono rilasciati da uno dei comuni di cui all'art. 2 ed hanno validità estesa all'intero comprensorio;
2. il numero di patentini e di permessi stabilito, da rilasciare per l'annualità in corso viene assegnato ai Comuni in proporzione al numero di abitanti;
3. il numero di patentini da rilasciare sull'intero territorio del comprensorio è di n. 15;
4. i permessi di raccolta, nel numero massimo di 150 per l'intero comprensorio;
5. I permessi, giornalieri, settimanali o stagionali sono rilasciati da:
 - a) Comuni;
 - b) Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie – Raggruppamento Provinciale di Lecce;
 - c) Altri soggetti incaricati;

6. Ogni Comune dovrà garantire l'apertura, per ogni giorno della stagione di raccolta (da maggio a ottobre) di almeno un punto di distribuzione dei permessi.

ART. 7 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI PERMESSI

1. Il rilascio dei permessi di raccolta è subordinato al versamento dei sotto specificati diritti:

Permesso di raccolta con validità di n. 1 giorno	€ 9,00
Permesso di raccolta con validità di n. 7 giorni	€ 25,00
Permesso di raccolta con validità mensile / 30 giorni	€ 50,00
Permesso di raccolta con validità annuale (anno solare)	€100,00

ART. 8 - VALIDITA' DEI PERMESSI

1. I permessi sono personali e non cedibili, e abilitano alla raccolta dei funghi sull'intero territorio "Comprensorio SudEst" per il periodo di loro validità, fatto salvo il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 9 - REVOCA DEI PERMESSI

1. I permessi, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'art. 7 della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003, saranno revocati in caso di reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, di:

- a.** raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- b.** uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003;
- c.** raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003.

ART. 10 - VIGILIANZA

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la

sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e provinciale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28/07/2003, n. 10 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica".

ART. 11 - SANZIONI

1. Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste

dall'art. 7 della L.R. 25/08/2003 n. 12; fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo art.3
- c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;
- d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
- e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero

raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della l. 689/1981 e della l.r. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di formazione ed educazione ambientale, di controllo del territorio e di bonifica ambientale.

ART. 12 – STAMPATI

1. Le caratteristiche e dimensioni degli stampati per i patentini ed i permessi sono approvati con decreto dell'Assessore regionale all'alimentazione.

ART. 13 - RIPARTO DIRITTI DA RILASCIO DEI PERMESSI

1. I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di cui all'art. 7, saranno utilizzati prioritariamente per la sensibilizzazione ambientale, per opere di riqualificazione e tutela ambientale e per le attività di controllo.

2. A tale scopo è fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente art. 6, di versare nelle casse dei

comuni del “Comprensorio SudEst” i diritti introitati unitamente a dettagliato rendiconto dei permessi rilasciati.

6. le somme, detratte dei costi utili alla copertura delle spese vive, sono ripartite poi ai singoli comuni del comprensorio.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore, per ogni territorio, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale dei comuni aderenti al “Comprensorio SudEst”, e previa pubblicazione per 15 giorni, ed è vincolante per tutti i comuni aderenti.

2. Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifiche o eventuali recessioni da parte dei comuni aderenti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei comuni associati.

3. Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza, alla Regione Puglia e al Corpo Forestale dello Stato - coordinamento provinciale.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno valide a decorrere dall'anno 2004 e fino a loro

revoca. Sono revocate, per quanto non compatibili con il presente regolamento, le eventuali disposizioni emanate in materia di raccolta di funghi epigei durante gli scorsi anni.

2. Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato, si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n. 352 e della Legge Regionale 25 agosto 2003, n.12.

